



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
SETTORE 2 - AREA SETTENTRIONALE- CONTROLLI ARSAC, CONSORZIO CEDRO**

Assunto il 12/11/2025

Numero Registro Dipartimento 1842

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 16675 DEL 12/11/2025

Settore Gestione Entrate

VISTO di regolarità contabile, in conformità all'allegato 4/2 del
D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore
Dott.STEFANIZZI MICHELE

(con firma digitale)

Oggetto: ORDINANZA DI INGIUNZIONE A SEGUITO DI VERBALE DI CONTESTAZIONE N.
16/2025 DEL 16/04/2025 ELEVATO DALLA REGIONE CARABINIERI FORESTALE "CALABRIA" -
NUCLEO DI ROSSANO (CS)

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la L.R. n. 7 del 13/05/1996 recante “norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”, ed in particolare gli artt. 28 e art. 30 che individuano rispettivamente i compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale e del dirigente con funzioni di Dirigente di Settore;

VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e la L.R. 19/2001 “Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso (...);

VISTO il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 Testo Unico delle Disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO l’art. 1 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 354 del 24/06/1999 relativo alla “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quello della gestione”, come modificato dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”

VISTO il regolamento regionale n. 11/2024 concernente “Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i.”;

VISTI la Delibera di Giunta Regionale n. 168 del 23/04/2025 ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 35 del 24/04/2025, con i quali l’Ing. Giuseppe Iritano è stato individuato e nominato Dirigente Generale del Dipartimento “Agricoltura e Sviluppo Rurale”;

VISTO il D.D.G. n. 15768 del 11/11/2024 recante:” Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale – Adempimenti di cui alla D.G.R. n.572 del24/10/2024. Micro-organizzazione”.

VISTA la D.G.R. n.113 del 25/03/2025 avente ad oggetto “Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027”

VISTA la D.G.R. n. 572 del 24/10/2024 avente ad oggetto “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale - approvazione modifiche regolamento regionale n. 12/2022 e s.m.i.” che ha approvato il Regolamento Regionale n. 11/2024 “Modifiche del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i.”, con il quale, tra l’altro, il Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione” è divenuto “Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale”

CONSIDERATO che allo stato risulta vacante la dirigenza del settore n. 2 “Area Settentrionale – Controlli ARSAC, Consorzio Cedro” e che pertanto le relative funzioni vengono esercitate dal dirigente generale del Dipartimento nelle more dell’affidamento dell’incarico di dirigente di Settore;

VISTA la disposizione di servizio a firma del Dirigente Generale prot. n. 394095 del 14/06/2024, avente ad oggetto “Organizzazione attività di competenza del Settore relative all’istruttoria istanze di cui alla legge regionale n. 48/2012 e ss.mm.ii.” - con la quale, in particolare, si assegna al Funzionario Dott. Paolo Mandoliti la responsabilità dei procedimenti afferenti “le Sanzioni Amministrative depenalizzate per violazioni della Legge Regionale n. 48 del 30 ottobre 2012”;

VISTA la legge 24/11/1981 n.689 e s.m.i., recante “Modifiche al sistema penale”, riguardante, tra l’altro, il recupero delle somme dovute dai trasgressori a titolo di sanzione amministrativa;

VISTA la Legge Regionale n. 48 del 30 ottobre 2012 - “Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Olivicolo della Regione Calabria” e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 01/09/2011 n.150 “Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione”, ai sensi dell’art. 54 della legge 18/06/2009 n.69;

VISTA la legge regionale n. 8 del 4 febbraio 2002, concernente “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria” ed in particolare l’art.40 bis “Riscossione delle entrate regionali mediante l’ingiunzione prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n.639”;

VISTO il regolamento regionale 23 marzo 2010 n. 2, recante “Regolamento di attuazione della L.R. 4 febbraio 2002, n. 8 (ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria)” ed in particolare l’art. 17 disciplinante le procedure di riscossione coattiva dei tributi, delle somme dovute a titolo di sanzioni tributarie e di tutte le altre somme a qualsiasi titolo dovute all’Amministrazione Regionale mediante iscrizione a ruolo.

VISTA la D.G.R. n. 91 del 19/03/2021 concernente “Approvazione Linee Guida in materia di sanzioni amministrative depenalizzate di competenza regionale”.

VISTA la Legge Regionale n. 41 del 23/12/2024 avente ad oggetto “Legge di stabilità regionale 2025” pubblicata sul BURC n. 267 del 23 dicembre 2024;

VISTA la Legge Regionale n. 42 del 23/12/2024 avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025–2027” pubblicata sul BURC n. 267 del 23 dicembre 2024;

VISTA la DGR n. 766 del 27/12/2024 avente ad oggetto Bilancio finanziario regionale della Regione Calabria per gli anni 2025-2027 (art. 39, Comma 10, del D.Lgs 23-06-2011, n. 118);

VISTA la DGR n. 767 del 27/12/2024 avente ad oggetto “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025-2027 (artt 11 e 39, Comma 10, D.Lgs 23-06-2011, n. 118);

PRESO ATTO del Verbale di Contestazione n.16/2025 del 16/04/2025 elevato dalla Regione Carabinieri Forestale “Calabria”– Nucleo di Rossano (CS), trasmesso con nota prot. n. 9/14/2025 del 16/04/2025, acquisito agli atti con prot. n. 258151 del 16/04/2025, con il quale è stato contestato alla OMISSIS (in qualità di trasgressore) di aver proceduto all’espianto di n. 19 (diciannove) piante di ulivo senza la prescritta autorizzazione del Dipartimento preposto, in violazione dell’art. 4 comma 2 della Legge Regionale n. 48 del 30 ottobre 2012, “Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo della Regione Calabria” e s.m.i., condotta sanzionata dall’art. 8 comma 1 della medesima Legge Regionale.

TENUTO CONTO CHE:

- il suddetto verbale di contestazione identifica l’avvenuto accertamento, quale momento conclusivo delle indagini, alla data di stesura dello stesso;
- il verbale di contestazione contiene tutti gli elementi necessari per la sua validità;
- il verbale di accertamento è stato notificato al trasgressore in data 16/04/2025, a mezzo PEC nel rispetto della tempistica prevista dall’art. 14 della Legge n. 689 del 24/11/1981;
- il trasgressore è stato reso edotto della facoltà di procedere al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, informa ridotta entro 60 giorni, dalla data di avvenuta notificazione ai sensi dell’art. 16 della Legge 24/11/1981 n.689.

RISCONTRATO CHE:

- ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/1981, l'interessato non si è avvalso della facoltà di produrre, entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, scritti difensivi e documenti né tanto meno ha chiesto di essere sentito dall'autorità competente;
- dalla complessiva valutazione degli atti, risulta provata la fondatezza degli accertamenti;
- la sanzione prevista per la violazione dell'art. 4 comma 2 della Legge Regionale n. 48 del 30 ottobre 2012 e ss.mm.ii è punita da una sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una somma che va da un minimo di euro 500,00 (cinquecento) ad un massimo di euro 3.000,00 (tremila) per ciascun esemplare abbattuto;
- la sanzione è stata determinata nel rispetto dei criteri oggettivi e soggettivi, enunciati dall'art.11 della legge 24 novembre 1981 n. 689 ed in relazione alla gravità della violazione;
- la sanzione pecuniaria è stata determinata ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689 del 24/11/1981, modificato dall'art. 52 D.Lgs. n. 213 del 24/06/1998, nella misura di un terzo del massimo edittale previsto o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, pari alla somma di euro 19.000 (diciannovemila/00);
- con nota prot. n. 658583 del 09/09/2025, trasmessa a mezzo PEC, il Dipartimento "Agricoltura e Sviluppo Rurale", Settore n. 2 "Area Settentrionale, Controlli ARSAC, Consorzio Cedro" ha comunicato l'avvio del procedimento per il pagamento della sanzione amministrativa, con contestuale richiesta di comunicazione della prova dell'eventuale oblazione della sanzione.

RITENUTO di ACCERTARE, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. allegato 4.2 principio 3.1, la somma complessiva di € 19.000 (diciannovemila/00), con imputazione sul capitolo di entrata E3402001601 del bilancio regionale – giusta proposta di accertamento n 6268/2025;

ATTESTATA la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della competenza finanziaria potenziata, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2025.

RICHIAMATE, in particolare, la Legge n.241/1990 e la Legge n.689 del 24/11/1981.

ATTESTATA l'assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto d'interessi per il funzionario e il Dirigente firmatari del presente Decreto, ai sensi della normativa sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza e pubblicità degli atti (Legge n. 190/2012 e D.Lgs. n. 33/2013), dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del personale in servizio presso gli uffici della Giunta della Regione Calabria, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 357 del 21 luglio 2023.

SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento, Dott. Paolo Mandoliti, che attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto

DECRETA

DI ACCERTARE, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. allegato 4.2 principio 3.1, la somma complessiva di € 19.000 (diciannovemila/00), con imputazione sul capitolo di entrata E3402001601 "Riscossione di entrate derivanti da attività relative alla depenalizzazione" del Bilancio regionale, giusta proposta di accertamento n. 6268/2025.

DI NOTIFICARE il presente atto:

- Alla OMISSIS in qualità di trasgressore;
- alla Regione Carabinieri Forestale “Calabria”, Nucleo di Rossano (CS).

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della Legge Regionale 6 aprile 2011, n.11, e nel rispetto del Regolamento UE n.2016/679;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D.Lgs.14 marzo 2013 n.33 e ai sensi della Legge Regionale 6 Aprile 2011, n.11, e nel rispetto del Regolamento UE n.2016/679.

ORDINA

Alla OMISSIS, in qualità di responsabile della violazione contestata, il pagamento della somma complessiva di Euro 19.000 (diciannovemila/00), quale sanzione per la violazione commessa, per aver proceduto all'espianto di n. 19 piante di ulivo, senza la prescritta autorizzazione dal Dipartimento preposto, in violazione dell'art.4 comma 2 della Legge Regionale 48 del 30 ottobre 2012 “Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo della Regione Calabria”, condotta sanzionata dall'art. 8 comma 1 della medesima Legge regionale.

INGIUNGE

alla OMISSIS, in qualità di trasgressore il pagamento della somma complessiva di Euro 19. 000 (diciannovemila/00), entro 30 giorni dalla notifica della presente ordinanza, alla Regione Calabria, attraverso l'avviso di pagamento Codice IUV 00000000010933462 quale sanzione per la violazione commessa.

AVVERTE L'INTERESSATO CHE:

1. La presente Ordinanza Ingiunzione costituisce titolo esecutivo;
2. avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica (oppure entro 60 giorni se il contravventore è residente all'estero), opposizione davanti all'Autorità Giudiziaria ordinaria del luogo in cui è stata commessa la violazione-individuata a norma dell'art. 6 del D.Lgs.150/2011;
3. l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa dal giudice nei casi e con i provvedimenti previsti all'art. 5 del D.Lgs.150/2011;
4. in caso di mancato pagamento in un'unica soluzione alla Regione Calabria dell'avviso allegato (codice IUV 00000000010933462) entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente atto, si procederà ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della Legge n. 689/81, ad applicare alla somma dovuta la maggiorazione di un decimo per ogni semestre, a decorrere da quello in cui la sanzione diviene esigibile, mediante esecuzione coattiva della presente ingiunzione a mezzo ruolo secondo le disposizioni contenute nel Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602.
5. Il Responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990, è il dott. Paolo Mandoliti, al quale può essere inviata documentazione relativa al procedimento, se rilevante ed entro i termini stabiliti al seguente indirizzo PEC: dipartimento.agricoltura@pec.regione.calabria.it

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
Paolo Mandoliti
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
Giuseppe Iiritano
(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
SETTORE Gestione Entrate

DECRETO DELLA REGIONE

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE 2 - AREA SETTENTRIONALE- CONTROLLI ARSAC, CONSORZIO CEDRO

Numero Registro Dipartimento 1842 del 12/11/2025

OGGETTO ORDINANZA DI INGIUNZIONE A SEGUITO DI VERBALE DI CONTESTAZIONE
N. 16/2025 DEL 16/04/2025 ELEVATO DALLA REGIONE CARABINIERI FORESTALE
"CALABRIA" - NUCLEO DI ROSSANO (CS)

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine all'entrata, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 12/11/2025

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Michele Stefanizzi

(con firma digitale)